

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente

“ART. 11-*bis*

1. Al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie anche connesse alla gestione del fenomeno migratorio, la dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale di Area I, di prima fascia, del Ministero dell'Interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, può essere incrementata nella misura di un'unità, con contestuale riduzione di due unità di dirigente di Area I, di seconda fascia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

I RELATORI**Relazione illustrativa**

In considerazione delle rilevanti esigenze di assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno con riferimento alle attività economico-finanziarie anche connesse alla gestione del fenomeno migratorio, l'intervento emendativo prevede l'incremento, nella misura di una unità, della dotazione organica del personale dirigenziale di Area I, di prima fascia, del Ministero dell'interno.

Relazione tecnica

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto alla copertura dei costi relativi alla nuova unità di dirigente di Area I, di prima fascia, si provvede attraverso contestuale riduzione di due unità di dirigente di Area I, di seconda fascia, nell'ambito della rispettiva dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sulla base del calcolo degli oneri finanziari, alla luce di quanto previsto dal CCNL vigente e dalla relative contrattazioni decentrate, il costo relativo a un Dirigente di prima fascia dell'Area 1 del Ministero dell'Interno è di euro 228.170,63 al lordo degli oneri a carico dello Stato, viene, sostanzialmente, coperto con la riduzione di n. 2 posti di dirigente di 2^a fascia, per oneri corrispondenti pari ad € 229.952,67.

In particolare, il calcolo degli oneri finanziari per i dirigenti dell'Area I, di seconda fascia è stato operato con riferimento a n. 1 posto con retribuzione di posizione variabile di I^a fascia economica e n. 1 posto con retribuzione di posizione variabile di II^a fascia economica.

Ai fini della determinazione dell'invarianza della spesa si riporta, quindi, la seguente tabella:

Costo personale dirigente area 1 – Ministero dell'Interno

DIRIGENTE I Fascia	
Stipendio a.l.	55.397,39
Retribuzione di posizione fissa	36.299,70
Retribuzione di posizione variabile	58.701,44
Retribuzione di risultato	14.675,36
I.V.C.	415,48
TOTALE	165.489,37
ONERI STATO	62.681,26
COSTO ANNUO	228.170,63

DIRIGENTE II Fascia	
Posizione variabile I^ fascia	
Stipendio a.l.	43.310,90
Retribuzione di posizione fissa	12.155,61
Retribuzione di posizione variabile	23.214,23
Retribuzione di risultato	7.751,00
I.V.C.	324,87
TOTALE	86.756,61
ONERI STATO	32.856,93

COSTO ANNUO	119.613,54
--------------------	-------------------

DIRIGENTE II Fascia	
Posizione variabile II^ fascia	
Stipendio a.l.	43.310,90
Retribuzione di posizione fissa	12.155,61
Retribuzione di posizione variabile	17.747,23
Retribuzione di risultato	6.463,00
I.V.C.	324,87
TOTALE	80.001,61
ONERI STATO	30.337,52
COSTO ANNUO	110.339,13

Conseguentemente alla modifica proposta, la riduzione dei posti di funzione del personale di livello dirigenziale non generale dell'Area I, rispetto al D.P.C.M. del 22 maggio 2015, sarà incrementata di due unità che graveranno, queste ultime, solo sulla dotazione organica dei dirigenti dell'Area I, di seconda fascia che da n. 24 posti aumenteranno a n. 26 unità, per una corrispondente dotazione di 195 unità.

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis

(Semplificazione in materia di riparto del fondo Forze di Polizia)

L'incremento di 7.500.000 di euro, di cui all'articolo 1, comma 442, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del fondo previsto dall'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è destinato per 2.850.000 euro alla Polizia di Stato, per 2.550.000 euro all'Arma dei carabinieri, per 1.800.000 euro al Corpo della Guardia di finanza e per 300.000 euro al Corpo della Polizia penitenziaria.

I RELATORI

Motivazione

La disposizione è finalizzata a semplificare ed accelerare le procedure per l'utilizzo dell'incremento previsto dall'articolo 1, comma 442, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo al personale delle Forze di polizia ivi previsto.

L'intervento prevede - anche al fine di evitare eventuali incertezze applicative - l'espressa ripartizione tra le Forze di polizia dell'incremento di 7,5 milioni di euro (già prevista nella relazione tecnica della proposta emendativa approvata con la legge di bilancio n. 145 del 2018), nella misura di 2.850.000 euro destinati alla Polizia di Stato, di 2.550.000 euro destinati all'Arma dei carabinieri, e di 1.800.000 euro destinati al Corpo della Guardia di finanza e di 300.000 euro al Corpo della Polizia penitenziaria.

Relazione tecnica

L'intervento proposto riveste carattere meramente procedurale e, come tale, non genera oneri.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

“ART. 11-bis

(Modifiche all'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure ed il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 113 bis, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, all'inquadramento ivi previsto si procede in deroga alle statuizioni di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernenti il necessario assenso da parte delle amministrazioni di provenienza.

I RELATORI

Relazione illustrativa

La proposta è volta ad accelerare e semplificare le procedure di inquadramento del personale già in servizio presso l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in posizione di comando, distacco o fuori ruolo che abbia presentato domanda di inquadramento nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 113-bis comma 3 del Codice antimafia. L'intervento emendativo si rende necessario nell'ottica della semplificazione e dell'accelerazione delle procedure di inquadramento di tale personale prevedendo che in questo caso il transito nei ruoli dell'Agenzia avvenga senza necessità di assenso delle amministrazioni di appartenenza, in deroga all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.

Relazione tecnica

L'intervento emendativo presenta natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

Art.11

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"11-bis

(Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334)

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n 334, dopo l'articolo 58 è aggiunto il seguente:

1. *Per l'anno 2019 le promozioni previste dagli articoli 7, 9, 34, 36, 49 e 51, si conseguono, nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che possieda l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica prevista dalla legislazione vigente, maturata rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. Le citate promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivi. I posti disponibili al 30 giugno 2019, sono individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza in relazione alle vacanze di organico alla medesima data.*
2. *Alle promozioni aventi decorrenza 1 luglio 2019 si applicano i medesimi criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 62 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 24 aprile 1982, applicati agli scrutini aventi decorrenza 1 gennaio 2019.*
3. *Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di 500.000,00 euro, si provvede attraverso la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla Tabella A, relativa al Ministero dell'interno, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n.145."*

I RELATORI

Motivazione

La disposizione introduce solo per il 2019 la previsione dell'espletamento di due turni di scrutinio per le promozioni nelle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato.

Tale disposizione si rende necessaria al fine di semplificare le procedure di avanzamento dei dirigenti della Polizia di Stato e di superare alcune criticità conseguenti alla vigente disciplina contenuta nel decreto legislativo 5 ottobre 2000, n 334.

La disciplina attuale, infatti, prevede una singola procedura annuale di scrutinio, cui possono partecipare gli aventi diritto, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.

Consegue a tale impianto normativo che l'Amministrazione è impossibilitata a coprire i vuoti di organico che si verificano a partire dal primo gennaio dell'anno di riferimento – con particolare incidenza nel primo semestre - essendo costretta ad attendere lo scadere del 31 dicembre successivo, propedeutico alla ricognizione delle vacanze in organico e alla successiva procedura di scrutinio il cui iter procedimentale dura alcuni mesi. Dall'iter procedimentale descritto consegue che i posti rimasti scoperti durante l'anno vengono ripianati nel secondo semestre successivo.

Al fine, quindi, di assicurare la piena funzionalità della Polizia di Stato e la tempestiva copertura dei posti di funzione dirigenziale, la norma proposta, per la sola annualità del 2019, consente l'espletamento di due procedure valutative riferite ai posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno. Tale intervento consente, infatti, la copertura dei 70 posti di livello dirigenziale che si renderanno disponibili nel corso del primo semestre 2019 a seguito della cessazione dal servizio del personale, attraverso una tempistica più rispondente a criteri di efficienza e produttività e garantendo la continuità nella direzione degli uffici di p.s..

Il secondo comma della disposizione chiarisce che alle promozioni aventi decorrenza 1 luglio 2019 si applicano i medesimi criteri di valutazione dei titoli, applicati agli scrutini aventi decorrenza 1 gennaio 2019. Tale disposizione si rende necessaria atteso che i criteri valutativi hanno efficacia triennale e che quelli attualmente in vigore cesseranno di avere efficacia con lo scrutinio avente decorrenza 1 gennaio 2019. Esigenze di celerità rendono quindi necessario estenderne l'efficacia anche alle promozioni aventi decorrenza 1 luglio 2019 nelle more di adozione dei nuovi criteri.

Il terzo comma reca le necessarie disposizioni per la copertura finanziaria della norma.

Relazione tecnica

La disposizione introduce solo per il 2019 la previsione dell'espletamento di due turni di scrutinio per le promozioni nelle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, riferite ai posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre del medesimo anno. Tale intervento consentirà la copertura dei posti resisi disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale avente qualifica dirigenziale secondo una tempistica più rispondente a criteri di efficienza e produttività.

Il numero di cessazioni nelle diverse posizioni dirigenziali, nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019, nei vari ruoli della Polizia di Stato risulta essere di 70 unità per un onere pari a 496.949,30 euro alla cui copertura si provvede attraverso la corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla Tabella A, relativa al Ministero dell'interno, allegata alla legge 30 dicembre 2018, n.145.

Articolo 8.

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Il mandato del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, nonché l’operatività della relativa struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019.

1 ter . A decorrere dal 1 gennaio 2020, al fine di garantire l’attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l’Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale dall’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per le materie di sua competenza.

1 quater. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma **1 ter** , il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si avvale di un contingente di esperti messi a disposizione delle strutture di cui al comma **1 ter** , in possesso di specifica ed elevata competenza tecnologica e di gestione di processi complessi, nonché di significativa esperienza in tali materie, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala, da nominare ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti e la relativa composizione, con le specifiche qualificazioni richieste ed i relativi compensi.

1 quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 , si provvede:

- a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili.”

I RELATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l’emendamento sopra riportato si intende prorogare il mandato del Commissario Straordinario per l’Attuazione dell’Agenda Digitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, fino al 31 dicembre 2019, e con esso la struttura di supporto del Commissario Straordinario.

Il comma 2 dell'emendamento proposto intende, al fine di garantire continuità con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, anche in coerenza con quelli dell'Agenda Digitale Europea, conferire al Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro da lui delegato le funzioni già assegnate dall'art.63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.179 al Commissario straordinario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale. Si tratta di compiti e funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento delle Amministrazioni titolari di specifiche competenze in materia di attuazione dell'Agenda digitale e di coordinamento operativo dei soggetti strutturati anche in forma societaria che operano nel citato settore, da esercitarsi anche tramite l'adozione di regole tecniche e linee guida.

Il comma 3 prevede che, per l'espletamento delle specifiche funzioni attribuite, il Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro delegato possa avvalersi di un nucleo di esperti, dotati di elevate professionalità tecniche nelle materie di competenza della struttura, la cui composizione è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono individuati, altresì, i compensi massimi da attribuire ai singoli profili professionali degli esperti.

Il comma 4 a fronte dell'onere finanziario pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 individua la relativa copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

Gli oneri conseguenti all'introduzione della norma sono quantificati in complessivi 6 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020. Alla copertura dei predetti oneri si provvede: a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'**articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190** relativa al Fondo per le esigenze indifferibili.

AS 989

Emendamento

Art. 9

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

“ Articolo 9-bis

(Ricetta medico veterinaria)

1. All'articolo 118, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n.193 e successive modificazioni, del 6 aprile, al comma 1 bis, è aggiunto il seguente periodo:

“Il medico veterinario, sotto la propria responsabilità, esclusivamente per gli animali non produttori di alimenti e in casi di comprovata impossibilità ad effettuare la prescrizione con ricetta elettronica, può effettuare la prescrizione in forma cartacea. Per le prescrizioni di medicinali contenenti sostanze ad azione antimicrobica nei casi di cui al primo periodo, il medico veterinario deve trasmettere, via posta elettronica certificata, entro sette giorni lavorativi, copia della ricetta al servizio veterinario competente per territorio e al Centro Servizi Nazionale istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e Molise di cui al D.M. 2 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001.”.

I Relatori

Relazione

L'emendamento, in relazione all'obbligo della ricetta elettronica, prevede una procedura di semplificazione per le prescrizioni medico veterinarie di farmaci destinati ad animali non produttori di alimenti, disponendo che il medico veterinario, in caso di impossibilità ad effettuare la prescrizione con ricetta elettronica, può procedere, sotto la sua responsabilità, con la prescrizione in forma cartacea.

In relazione a quanto introdotto, si prevede, altresì, a fini di tutela della salute pubblica che l'efficace contrasto all'antimicrobico resistenza viene, comunque garantito con un sistema di sorveglianza sulle prescrizioni di medicinali contenenti sostanze antimicrobiche, qualora la prescrizione non possa essere effettuata in formato elettronico, prevedendo, in tal caso, in capo al medico veterinario l'obbligo di trasmettere, via posta elettronica certificata, entro sette giorni lavorativi, copia della ricetta al servizio veterinario competente per territorio e al Centro Servizi Nazionale istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e Molise di cui al D.M. 2 marzo 2001.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis

1. Le somme di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, devono intendersi ricomprese tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

I Relatori

Relazione illustrativa.

Le somme di cui all'art. 21 del R.D. 1611/1933 sono le competenze di avvocato e di procuratore che nei giudizi in cui è parte l'Avvocatura dello Stato sono poste a carico delle controparti per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione e la cui esazione viene curata dalla stessa Avvocatura che provvede poi a ripartirle (ai sensi del comma 2) tra gli avvocati e procuratori dello Stato.

Fino ad oggi è stato escluso che tali somme potessero rientrare nella base pensionabile degli avvocati e procuratori dello Stato; ciò in considerazione della loro natura di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ai sensi dell'art. 47 lett. d) - oggi 50 lett. b) - del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi), come riconosciuto dalla Ragioneria generale dello Stato - IGOP nel parere 20.1.1998.

In particolare la RGS ha espresso l'avviso che tali somme rientrassero tra le *“eccezioni all'obbligo dell'assoggettamento a contribuzione ai fini pensionistici”*, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 314/1997, in quanto emolumenti configurabili quali *“redditi assimilati”* a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 47 lett. d) (oggi 50 lett. b) del TUIR.

Com'è noto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 ha introdotto disposizioni in tema di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione della normativa fiscale e previdenziale concernente i redditi da lavoro dipendente.

In particolare, l'art. 6 del citato decreto, ha sostituito l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 in materia di determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione ai fini pensionistici prevedendo in linea tendenziale una armonizzazione delle basi imponibili (quella fiscale e quella previdenziale). Tale disciplina è stata estesa dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 2, comma 9, della legge 335/95 ha previsto infatti che *“Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.”*

Secondo la vigente normativa sono pertanto utili a pensione, a decorrere dal 1° gennaio 1998, gli emolumenti di cui all'articolo 49 del TUIR.

L'art. 12 della legge n. 153 del 1969, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 314/1997, prevede che *“Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46 [ora 49], comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), maturati nel periodo di riferimento”*.

Ai sensi dell'art. 49 del TUIR *“Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”*.

A sua volta l'art. 50 del TUIR al comma 1 lett. b) stabilisce che sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente *“Le indennità ed i compensi percepiti a carico dei terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato”*.

Gli indici che la suindicata disposizione richiede sono sostanzialmente due: a) i compensi devono essere *“percepiti a carico dei terzi dai prestatori di lavoro dipendente”* e b) *“per incarichi svolti in relazione a tale qualità”*.

Secondo la RGS i compensi professionali degli avvocati e procuratori dello Stato sono anzitutto *“a carico dei terzi”*, in quanto l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali, nel corrispondere gli emolumenti in questione, *“svolgono una funzione di mero tramite limitandosi a curarne l'esazione nei confronti delle controparti”*.

Inoltre, sempre secondo la RGS, si tratta di onorari che *“derivano dall'esito dell'attività giudiziale svolta piuttosto che dalla prestazione sottostante al rapporto di lavoro”*. Da ciò la loro natura di redditi *“assimilati”* a quelli di lavoro dipendente.

Sulla base di tale interpretazione, come si è detto, tali compensi sono sempre stati esclusi dalla base contributiva sia ai fini pensionistici che del TFS (o TFR).

Tuttavia siffatto regime è stato messo in dubbio dalla Circolare 16.1.2014 n. 6 dell'INPS che – all'art. 3 – ha inserito i suddetti compensi tra i redditi assoggettabili *“alla contribuzione ai fini pensionistici”*.

La disposizione in esame si propone di chiarire in modo inequivoco che le somme di cui all'art. 21 del R.D. 1611/1933 hanno natura di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, allo scopo di evitare che le stesse somme possano ritenersi pensionabili, con i conseguenti aggravii di spesa per lo Stato, come emerge dalla relazione tecnica.

Relazione tecnica.

La disposizione non comporta aggravii di spesa per la finanza pubblica; essa ha invece lo scopo di evitare che l'importo degli onorari che i terzi sono tenuti a corrispondere nei giudizi in cui è parte l'Avvocatura dello Stato, siano da considerare nella base imponibile ai fini del calcolo sia del trattamento di quiescenza che del trattamento di fine rapporto (TFS o TFR).

In particolare nell'ipotesi suddetta lo Stato dovrebbe corrispondere all'INPS un importo pari a circa il 24% degli onorari riscossi dall'Avvocatura nell'ultimo quinquennio (termine di prescrizione), con un onere pari a circa 23 milioni di euro.

A ciò occorrerebbe aggiungere gli ulteriori gravosi oneri per la finanza pubblica costituiti dalla rideterminazione sia del trattamento pensionistico (che andrebbe effettuata retroattivamente anche per i soggetti già in quiescenza) non solo sulla base dello stipendio ma anche della quota onorari percepita, sia dei trattamenti di fine rapporto (TFS o TFR già erogati o da erogare), anch'essi da parametrare alla maggiorata base contributiva.

Emendamento

Art. 1

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1 bis

1. Presso l'Istituto per il Credito sportivo è istituito un fondo di garanzia per i mutui relativi al finanziamento di investimenti o di iniziative di sostegno, sviluppo e nel settore dei beni e delle attività culturali, nonché destinati all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione e al miglioramento di luoghi e immobili destinati ad attività culturali o strumentali ad esse.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il Credito Sportivo e a tal fine è istituita una gestione separata. All'individuazione dei criteri di gestione del fondo di cui al comma 1 si provvede con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali sentito l'Istituto per il Credito Sportivo.
3. Al Fondo di cui al comma 1 è assegnata una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo di Garanzia di cui all'articolo 90, comma 12 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici.
4. All'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«Il Fondo speciale di cui al primo comma è altresì alimentato con i dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo e con gli ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici. Le risorse del Fondo sono impiegate secondo i criteri stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali presso l'Istituto medesimo.
Il Fondo di cui al presente articolo può essere utilizzato, nei limiti di 15 milioni di euro per l'anno 2019, per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui accordati dai soggetti di cui al primo comma, anche per la realizzazione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali, dell'edilizia scolastica e universitaria. Ai relativi oneri, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, nei limiti di 5 milioni a valere sul Fondo medesimo e per i restanti 10 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.»

I Relatori

Relazione illustrativa e tecnica

La norma proposta prevede l'utilizzo delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12 della legge 27 dicembre 2002, n.289 per l'istituzione di un nuovo fondo finalizzato alla concessione di mutui per il finanziamento di iniziative a sostegno dello sviluppo delle attività culturali, all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione e al miglioramento di luoghi e immobili destinati a tali attività culturali o strumentali ad esse. Tale fondo è istituito presso l'Istituto del Credito Sportivo che lo amministra gratuitamente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del MIBAC sono individuati i criteri di gestione del fondo. All'ultimo comma si prevede che le risorse del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 siano integrati con i dividendi di pertinenza del Ministero dell'Economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito Sportivo e con gli ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici. Il suddetto fondo nel limite di 15 milioni di euro può essere utilizzato per la concessione di contributi in conto interesse sui mutui accordati ai beneficiari per la realizzazione di interventi dei beni e delle attività culturali, dell'edilizia scolastica e universitaria. Al relativo onere pari a 15 milioni di euro si provvede per 5 milioni sul fondo speciale dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 e per 10 milioni di euro sul fondo di cui all'articolo 90, comma 12 della legge 27 dicembre 2002, n.289 .

AS 989

Emendamento

Art. 5.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Art. 5-bis

(Semplificazioni in materia edilizia)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 90, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Non sussiste l'obbligo delle verifiche di sicurezza strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni allegate al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, per le sopraelevazioni conseguite nel limite del 5 per cento della volumetria complessiva debitamente autorizzata e il carico dell'intervento di adeguamento nella sua totalità non superi quello preesistente all'intervento. La presente disposizione non si applica in classe sismica 1.”

I RELATORI

AS 989

Emendamento

Art. 5

All'articolo, aggiungere infine il seguente comma:

"1-bis. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti di appalti e concessioni secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e tenuto conto del differimento dell'operatività dell'Albo **dei componenti delle commissioni giudicatrici** di cui all'articolo 78 del medesimo decreto, le stazioni appaltanti, fino alla costituzione dell'Albo, possono nominare **i componenti della commissione giudicatrice** fra tecnici di provata competenza, anche interni alla medesima stazione.

I RELATORI

Atto Senato 989

Emendamento

Articolo 11

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis

(Semplificazioni in materia di auto di servizio)

1. Al fine di favorire il contenimento della spesa pubblica attraverso la riduzione dei consumi, nonché la tutela ambientale attraverso la riduzione delle emissioni, all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. *La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di veicoli il cui valore di emissione di grammi di biossido di carbonio per chilometro, così come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo, sia uguale o inferiore a 160».*"

I RELATORI

Motivazione

L'articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che la cilindrata delle auto di servizio non possa superare i 1.600 centimetri cubici.

L'emendamento, al fine di favorire il contenimento della spesa pubblica attraverso la riduzione dei consumi e la tutela ambientale attraverso la riduzione delle emissioni, prevede che la disposizione richiamata non abbia applicazione qualora il veicolo adibito ad auto di servizio abbia un valore di emissione di grammi di biossido di carbonio per chilometro uguale o inferiore a 160 (limite oltre il quale la legge di bilancio 2019 ha introdotto una imposta per le vetture di nuova immatricolazione). Ciò al fine di incentivare l'acquisto, da parte delle amministrazioni pubbliche, di auto di servizio con basse emissioni di CO₂.

Emendamento al DDL di cui all'A.S. 989 - Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis

Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi

1. Al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nell'articolo 3, comma 23, le parole da “non possono” a “improcedibile” sono sostituite dalle seguenti: “*possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le somme di cui al comma 1, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2 lettera b), nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021*”;
- b) nell'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole “*restanti rate*”, sono inserite le seguenti: “*il 28 febbraio, il 31 maggio,*”.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 193 è sostituito dal seguente: “*193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192 del presente articolo, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.*”.

I RELATORI

Relazione illustrativa

Il nuovo art. 1-bis reca disposizioni di semplificazione e riordino della disciplina relativa a taluni istituti agevolativi recentemente introdotti in materia tributaria e contributiva dal DL n. 119/2018 e dalla legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

Il comma 1 dello stesso art. 1-bis ha ad oggetto la c.d. “rottamazione-ter” dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2017.

In particolare, la lett. a) modifica il comma 23 dell’art. 3 del DL n. 119/2018, consentendo di accedere alla “rottamazione-ter” anche ai debitori che, dopo aver aderito alla “rottamazione-bis” (art. 1 del DL n. 148/2017), non hanno integralmente pagato, entro il 7 dicembre 2018, ai sensi del comma 21 dello stesso art. 3, le residue somme dovute, proprio a titolo di “rottamazione-bis”, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.

Tuttavia, tali soggetti potranno fruire dei benefici della “rottamazione-ter” completando il versamento di quanto dovuto entro il 30 novembre 2021, anziché, come i restanti contribuenti, entro il 30 novembre 2023; ciò, per assicurare l’equilibrio e la coerenza interna della disciplina agevolativa, tenuto conto che si tratta di soggetti che non hanno rispettato la predetta scadenza del 7 dicembre 2018.

La successiva lett. b) consente il pieno allineamento dei termini di pagamento relativi alle risorse proprie comunitarie (art. 5 del DL n. 119/2018) a quelli - modificati in sede di conversione dello stesso DL n. 119/2018 - riguardanti i restanti debiti definibili. In tal modo, si garantisce l’uniformità delle scadenze di pagamento dilazionato di tutte le somme dovute a titolo di “rottamazione-ter”, a prescindere dalla tipologia del carico definito. Ciò, a beneficio, peraltro, dei contribuenti che aderiscono alla definizione tanto per i debiti di cui all’art. 3 del DL n. 119/2018, quanto per quelli ricompresi nell’ambito di applicazione del successivo art. 5, contribuenti che avranno, così, identiche scadenze di pagamento degli importi dovuti in relazione agli uni ed altri debiti.

Il comma 2 sostituisce il comma 193 dell’art. 1 della legge n. 145/2018, prevedendo che, in caso di difetto dei presupposti per beneficiare dell’istituto agevolativo regolato dai commi 184 ss. (c.d. “saldo e stralcio”):

- le persone giuridiche, in quanto escluse in radice dal “saldo e stralcio”, non possano beneficiare del “transito automatico” dalla “rottamazione-ter” allo stesso “saldo e stralcio” previsto proprio dal comma 193”;
- fruiscano del “transito automatico” in “rottamazione-ter” anche i soggetti di cui al novellato comma 23 dell’art. 3 del DL n. 119/2018 (vale a dire coloro che, dopo aver aderito alla “rottamazione-bis” non hanno integralmente pagato, entro il 7 dicembre 2018, ai sensi del comma 21 dello stesso art. 3, le residue somme dovute a tale titolo), a condizione, tuttavia, che versino entro il 30 novembre 2019 il 30% del totale dovuto e completino il pagamento

entro il 30 novembre 2021, invece che entro il 30 novembre 2023; ciò, per le medesime esigenze di equità richiamate nel commento alla lett. a) del comma 1 della proposta emendativa.

Nella sua nuova formulazione, il comma 193 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 è, inoltre, diretto ad allineare, alle scadenze di pagamento della "rottamazione-ter" stabilite dall'art. 3 del DL n. 119/2018, i termini di versamento nelle suddette ipotesi di ingresso automatico nella stessa rottamazione-ter dei carichi già inseriti in "rottamazione-bis" per i quali è stato rispettato il termine di pagamento del 7 dicembre 2018 contemplato dal comma 21 dello stesso art. 3.

Relazione tecnica

Le disposizioni proposte hanno l'obiettivo di semplificare e riordinare la disciplina degli istituti agevolativi previsti dal DL n. 119/2018 della legge n. 145/2018, anche con riferimento ai termini di pagamento delle somme dovute per fruire dei benefici derivanti da tali istituti.

Esse, pertanto, non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

In particolare, le norme di rimodulazione delle scadenze di pagamento (comma 1, lett. b), e comma 2 del nuovo art. 1-bis del DL n. 135/2018) garantiscono, anzi, che il completamento dei versamenti da "rottamazione-ter" attualmente previsti avvenga entro il 30 novembre 2023, anche in caso di erroneo inserimento di uno o più carichi non definibili a "saldo e stralcio" nella relativa dichiarazione e, quindi, il conseguente rispetto delle stime di gettito contenute nelle pertinenti relazioni tecniche.

Inoltre, non determina una diminuzione di gettito neppure l'introduzione della facoltà di accedere alla "rottamazione-ter" anche per i soggetti che, dopo aver aderito alla "rottamazione-bis" (art. 1 del DL n. 148/2017), non hanno integralmente pagato entro il 7 dicembre 2018, ai sensi del comma 21 dello stesso art. 3, le residue somme dovute, proprio a titolo di "rottamazione-bis", in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 (comma 1, lett. a), e comma 2 del nuovo art. 1-bis del DL n. 135/2018); ciò, in quanto la scadenza del 7 dicembre 2018 è ormai decorsa.

L'eventuale accesso dei soggetti in parola alla "rottamazione-ter" potrebbe, anzi, comportare maggiori incassi, che, per ragioni prudenziali, non si ritiene di quantificare, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso dalla scadenza del 7 dicembre 2018 e della mancanza di elementi utili a poter stimare il tasso di adesione di tali soggetti alla nuova possibilità che viene loro offerta.

EMENDAMENTO

Art. 9

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

1.All'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n 171, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", aggiornato con cadenza biennale";
- b) al comma 2, secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "Fermo restando l'aggiornamento biennale";
- c) al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: " Il Ministero della salute provvede all'aggiornamento e alla revisione continua dell'elenco nazionale procedendo all'iscrizione dei soggetti aventi titolo e alla cancellazione di coloro non più in possesso dei requisiti prescritti. La domanda per ottenere l'iscrizione deve essere presentata esclusivamente per via telematica e l'apposita commissione di cui al successivo comma 3 si riunisce a cadenza semestrale per validare sia le nuove iscrizioni che le eventuali cancellazioni. Con proprio regolamento il Ministero della salute aggiorna le relative procedure anche di verifica e controllo.";
- d) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "ogni due anni";
- e) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "il tempo necessario alla formazione dell'elenco e all'espletamento delle attività connesse e consequenziali" con le seguenti: " un anno, al termine del quale vengono sostituiti senza soluzione di continuità".»

2.In fase di prima applicazione, la commissione, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n 171, è nominata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per procedere alla prima ricognizione dell'albo.

I Relatori

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 1 risulta così riformulato:

2.E'istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. L'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7. L'elenco nazionale è alimentato con procedure informatizzate ed è pubblicato sul sito internet del Ministero della salute. Il Ministero della salute provvede all'aggiornamento e alla revisione continua dell'elenco nazionale procedendo all'iscrizione dei soggetti aventi titolo e alla cancellazione di coloro non più in possesso dei requisiti prescritti. La domanda per ottenere l'iscrizione deve essere presentata esclusivamente per via telematica e l'apposita commissione di cui al successivo comma 3 si riunisce a cadenza semestrale per validare sia le nuove iscrizioni che le eventuali cancellazioni. Con proprio regolamento il ministero della salute aggiorna le relative procedure anche di verifica e controllo.

Motivazioni

Cogliendo e condividendo l'obiettivo che la norma in questione si propone e confermando i criteri di valutazione contenuti nella stessa, si richiede in analogia a tutti gli albi professionali attivi in Italia di rendere l'iscrizione all'albo stesso accessibile in continuo da parte di tutti quei professionisti che di volta in volta maturano i requisiti specifici richiesti. Con ciò si coglierebbe l'opportunità di inserire nuove professionalità e di allargare il numero degli iscritti all'elenco che risulta essere numericamente scarso anche rispetto la quantità delle Aziende previste dal comma 2 dell'art 1. Si evidenzia come l'esiguità del numero dei candidati sia dovuto ad una repentina modifica della norma circa la necessità di avere conseguito all'atto dell'iscrizione all'albo attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria (art 4 lettera c) che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 171/2016 poteva essere conseguito entro 18 mesi dalla nomina a Direttore Generale.

Conseguentemente il comma 3 dell'articolo 1 risulta così riformulato:

Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma 2, con decreto del Ministro della salute è nominata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una volta sola e restano in carica per un anno, al termine del quale vengono sostituiti senza soluzione di continuità. In fase di prima applicazione, la commissione è nominata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Motivazioni

Mantenere attiva l'idonea commissione di valutazione ottenendo la possibilità di inserimento in continuo nell'Albo nazionale, in analogia a tutti gli albi nazionali attivi in Italia, superando questa preclusione, per un periodo non breve, nei confronti di coloro che man mano ottengono i requisiti richiesti e che, peraltro, lede l'interesse legittimo dei candidati di poter concorrere e l'ancor più importante interesse nazionale di potere scegliere tra una platea più ampia, che offra una maggiore possibilità di scelta, superando l'attuale rapporto tra i circa 700 candidati e le circa 350 posizioni da ricoprire che non ha eguali in nessuna parte del mondo e tantomeno in Italia.

EMENDAMENTO

Art. 11

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

1. Le tariffe incentivanti e i premi di cui al DM 6 luglio 2012 e ai suoi allegati, del Ministro dello Sviluppo Economico, si applicano agli impianti aventi accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'art.4, comma 3, del medesimo decreto, alla condizione che siano entrati in esercizio fino alla data del 30 settembre 2017 e documentino di aver inviato la comunicazione di fine lavori al competente gestore di rete entro il 30 giugno 2017.

I RELATORI

RELAZIONE:

Come è noto, nell'ambito dell'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, sono stati approvati, limitatamente al contesto temporale qui considerato, due decreti ministeriali, più precisamente il DM 6 luglio 2012 ed il DM 23 giugno 2016, entrambi a cura del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con altri Ministri.

Il secondo Decreto, in particolare, è stato applicato agli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013. E' rimasto salvo il diritto di accedere al regime di incentivazione degli impianti che, a mente del DM 6 luglio 2012, soddisfacessero i requisiti ivi previsti ed entrassero in esercizio entro il 30 giugno 2017.

Orbene, il DM 23 giugno 2016 non ha preso in considerazione il fatto che il termine del 30 giugno 2017 è stato valicato, in alcuni casi specifici e documentati, a causa di ritardi operativi registrati nelle operazioni di materiale connessione degli impianti alla rete elettrica nazionale, impianti disponibili per la connessione ben prima della data del 30 giugno 2017 secondo le comunicazioni di fine lavori inviate tempestivamente ai competenti gestori di rete.

Conseguentemente, si sono prodotte condizioni di pregiudizio economico tanto nei confronti di alcuni esercenti detti impianti e, più generalmente, nei confronti del livello di produzione complessivo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

In considerazione di due valori specifici indicati nel DM 23 giugno 2016, il primo, consistente in “una adeguata considerazione per gli impianti che hanno partecipato senza successo ai meccanismi competitivi di cui al decreto 6 luglio 2012, nel rispetto dei vincoli derivanti dalle linee guida CE in materia di aiuti di Stato all’energia e all’ambiente”, il secondo, consistente nel fatto che non si creano indebiti incrementi della spesa di incentivazione, si ritiene opportuno proporre la proposta emendativa de qua.

EMENDAMENTO

Art. 10

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Accesso al fondo per il finanziamento ordinario delle università – misure di razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Le università che, in applicazione del diritto di dotarsi di ordinamenti autonomi di cui all'articolo 33 della Costituzione, deliberano di trasformarsi in società di capitali, secondo le disposizioni del codice civile, non possono avere accesso al fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I Relatori

Relazione illustrativa

La disposizione muove dal riconoscimento costituzionale (art. 33) – declinato invero in differenti disposizioni normative primarie, *cfr.* l'art. 6, co. 1 L. 9 maggio 1989, n. 168 (“*Le università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti*”) – della piena libertà organizzativa delle università, libertà che si declina nella facoltà di quest’ultime di assumere la veste giuridica (ente no profit o società di capitali) reputata maggiormente funzionale al perseguimento dei propri fini di istituzionali (fermo, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in tema di assicurazione della qualità e di libertà della didattica e della ricerca).

Con la disposizione in parola si intende affermare il principio per cui, laddove le università scelgano di operare in regime di società di capitali – assumendo, nel rispetto dei presidi qualitativi anzidetti, una conformazione di mercato aperta anche all’aggregazione e al supporto di capitali privati (nazionali ed internazionali) – codeste università debbano operare esclusivamente secondo le logiche di libero mercato e non possano pertanto accedere alle disponibilità del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

In questi termini, la disposizione ha natura di norma di razionalizzazione della spesa pubblica in materia universitaria, in quanto – con la sua adozione – le dotazioni del fondo per il finanziamento ordinario delle

università saranno indirizzate unicamente a vantaggio e rafforzamento della competitività di quelle università che, nell'esercizio della propria libertà organizzativa, abbiano prescelto di operare in regime di non lucratività ed abbiano per questa ragione effettiva necessità del supporto pubblico.

Confermando e sostenendo la libertà sancita dall'art. 33 della Costituzione delle università, anche di potersi trasformare in società di capitali, la norma vuole impedire, altresì, che i finanziamenti del fondo ordinario universitario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possano concorrere all'utile di esercizio delle università operanti in regime societario e non alle finalità, esclusivamente di pubblico interesse, cui sono destinati.

La concentrazione di risorse pubbliche in capo ai predetti soggetti, infine, appare funzionale al miglioramento della qualità didattica e di ricerca, perché, per un verso, idonea ad ingenerare un sano confronto competitivo tra modelli universitari differenti, per altro, perché concentrando le risorse pubbliche in capo ai soli soggetti innanzi richiamati, favorirà l'ampliamento della relativa dotazione organica a tutto favore degli studenti e degli studi universitari nel loro complesso

STIMA DEGLI EFFETTI ECONOMICI DELLA PROPOSTA

L'approvazione della disposizione in esame è destinata a produrre impatti positivi in termini di gettito contributivo, in quanto, esplicitando la distinzione tra i diversi regimi universitari, consentirà all'erario di beneficiare del gettito proveniente dall'applicazione del regime fiscale proprio delle società di capitali a quelle università che abbiano liberamente prescelto quest'ultima forma quale modulo organizzativo per la propria operatività. Assumendo, prudenzialmente, che detto modulo sia adottato dalle sole università c.d. libere (quelle che fanno capo a privati), il vantaggio per lo Stato in termini di gettito è stimabile in € 100.000.000,00 (cento milioni) annui.

La misura proposta non determina alcun impatto negativo sul saldo complessivo della finanza pubblica, non importando nuova spesa ma producendo unicamente gli effetti benefici indicati. Al contempo, essa appare suscettibile di rafforzare la competitività delle università che manterranno lo status no profit per le ragioni anzidette.

La misura, infine, appare idonea per le ragioni anzidette a favorire l'attrazione di capitali, anche internazionali, nel settore dell'istruzione, a tutto vantaggio della qualità del sistema di istruzione nazionale (che continuerà ad essere presidiato dalle norme in materia di libertà e qualità di didattica e ricerca) e della sua competitività a livello internazionale.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 11

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis

(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia portuale)

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 9, comma 1, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
 - «b) dal Presidente della Regione o suo delegato di comprovata esperienza in materia di portualità e dal Presidente di ciascuna delle Regioni o suo delegato di comprovata esperienza in materia di portualità, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;
 - c) dal Sindaco o suo delegato di comprovata esperienza in materia di portualità di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale;
 - d) dal Sindaco o suo delegato di comprovata esperienza in materia di portualità di ciascuno dei comuni ex sede di Autorità Portuale inclusi nell'Autorità di sistema portuale;»;
- b) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte in fine le seguenti:
 - «f) il componente di cui alla lettera b) decade dalla carica alla definitiva cessazione del mandato del Presidente della Regione;
 - g) il componente di cui alle lettere c) e d) decade dalla carica alla definitiva cessazione del mandato del Sindaco.»;
- c) all'articolo 9, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Alle sedute del Comitato partecipa anche il Sindaco del comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità portuale il cui porto è incluso nell'Autorità di Sistema Portuale, o un suo delegato di comprovata esperienza in materia di portualità, con diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato.»;
- d) all'articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. In attesa della costituzione della città metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della legge 7 aprile 2014, n.56, il componente di cui al comma 1 lettera c), è il Sindaco del comune capoluogo o suo delegato di comprovata esperienza in materia di portualità.»;
- e) all'articolo 9, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il regime di inconfiribilità opera ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo.»;
- f) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali di cui all'art. 4 comma 3 della presente legge, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale, e sono applicabili anche ai vigenti piani regolatori portuali. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del

comune o dei comuni interessati e approvati con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il singolo scalo interessato dall'adeguamento medesimo.».

I RELATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- **Comma 1, lettere a), b), c), d):** le modifiche proposte corrispondono all'esigenza di calibrare il livello di partecipazione dei rappresentanti degli Enti locali (Regione e Comune), in relazione alla svariata materia attratta alle attribuzioni del Comitato di Gestione ed alle differenti portate ed incidenze sull'assetto del territorio e delle attività portuali delle riconnesse deliberazioni. In particolare, si rileva le necessità del diretto intervento del Presidente della Regione e del Sindaco delle realtà portuali ricadenti negli ambiti di giurisdizione dei territori di riferimento, qualora la portata e l'incidenza delle questioni poste all'Ordine del Giorno delle sedute del Comitato di Gestione siano tali da riverberarsi significativamente sull'assetto del territorio portuale, su quello limitrofo ossia su quello influenzato dalle dinamiche trasportistiche e logistiche riconnesse ai traffici marittimi. In quanto nomine di componenti fiduciarie e legate all'indirizzo politico dell'Ente locale, le stesse dovranno essere ripetute al cessare dei relativi mandati dei vertici degli Enti stessi disponenti la nomina. Al di fuori di tali casi gli Enti possono essere rappresentati da soggetti delegati in grado di esprimere la volontà dell'Amministrazione delegante e dotati di mirata esperienza professionale in materia di portualità, di modo che il Comitato di Gestione possa ulteriormente beneficiarne nel suo funzionamento e nei suoi processi decisionali, con una composizione, tra l'altro adeguata anche alle peculiarità dell'oggetto delle deliberazioni.
- **Comma 1, lettera e):** la soppressione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 9 della Legge 28 gennaio 1994, n.84 consente di meglio allineare il periodo di inconfiribilità per la carica di componente del Comitato di Gestione, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, evitando in tal modo eventuali dubbi interpretativi circa la durata del periodo stesso, rispetto alla cessazione di precedenti incarichi rilevanti ai fini del predetto decreto legislativo.
- **Comma 1, lettera f):** La proposta di modifica dell'art. 5 comma 5 della legge 84/94 risponde all'esigenza di intervenire sulle procedure relative ai cosiddetti ATF tecnico funzionali attualmente disciplinati dallo stesso articolo. A differenza delle varianti, si tratta di modifiche non sostanziali al Piano Regolatore Portuale che non alterano l'assetto infrastrutturale del Piano ovvero la caratterizzazione funzionale delle aree portuali così come individuate all'art. 4 comma 3. In particolare, la prima integrazione, che rimanda al citato art. 4, risponde all'obiettivo di individuare le categorie funzionali all'interno delle quali è possibile applicare la procedura di ATF. Inoltre, l'estensione dell'applicabilità della norma agli attuali piani regolatori portuali consente di rendere tali strumenti maggiormente flessibili e adeguabili alle esigenze di sviluppo portuale, nelle more della definizione dei nuovi piani che potranno richiedere tempi lunghi non compatibili con gli interventi di adeguamento funzionale fin d'ora necessari. Rispetto all'iter procedurale, di cui si propone una semplificazione (sempre per adeguamenti coerenti con obiettivi e strategie del piano approvato), l'obiettivo è quello di ridurre i tempi per il completamento dello stesso, rimandando le valutazioni finali di modifiche non sostanziali solo alle Istituzioni locali che, in quanto presidio del territorio, dispongono di tutti gli elementi per poter assumere decisioni ponderate in tempi compatibili.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 11

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis

(Assunzioni Autorità di sistema portuale)

1. Alle Autorità di sistema Portuale non si applicano le disposizioni in materia di assunzioni di cui al comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Ai fini della realizzazione del programma straordinario di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, nei limiti della compatibilità con le proprie risorse di bilancio, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è autorizzata a fissare, per i contratti di assunzione di personale a tempo determinato stipulati, anche in deroga alla vigente dotazione organica, ai sensi del comma 3 bis, dell'articolo 2, del citato decreto, la durata massima di trentasei mesi.

I RELATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- **Comma 1:** L'emendamento è necessario in quanto le Autorità di sistema Portuale, sulla base delle dotazioni organiche approvate a seguito del riordino della materia portuale, stanno già provvedendo, nell'ambito dei piani di assunzioni annuali, a dare attuazione alle nuove organizzazioni. Gli oneri di tali assunzioni sono completamente a carico dei bilanci delle Autorità di Sistema e, quindi, la norma non comporta alcun onere sul bilancio dello Stato.
- **Comma 2:** Le attività e gli interventi intrapresi a seguito del crollo Morandi, a cui si sono aggiunte quelle conseguenti all'incendio della sede di Savona verificatosi il 23 ottobre 2018 ed i rilevanti danni arrecati agli scali di AdSP dalle mareggiate e dagli eventi calamitosi accaduti nel mese di ottobre, hanno determinato una condizione di grave difficoltà e di forte e continuo impegno per le strutture di AdSP, ancora in una fase di attuazione della riorganizzazione varata ad inizio anno e in relazione alla quale sono ancora in corso procedure per l'assunzione del personale a tempo indeterminato previste nei piani triennali di fabbisogno. Il comma 3 bis del del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109 si è fatto carico di questa emergenza prevedendo un intervento eccezionale di assunzione di personale a tempo determinato fino a 20 unità. Data l'entità delle attività e delle funzioni che l'autorità di sistema portuale dovrà esercitare per fronteggiare la crisi di cui trattasi non si ritiene che la struttura dedicata al superamento dell'emergenza possa esaurire la propria attività entro un solo anno, dovendosi ragionevolmente prevedere che tutta o buona parte della stessa debba poter svolgere la sua attività almeno per i trentasei mesi previsti per la realizzazione del piano di cui all'articolo 9bis del d.l. n.109/2018. D'altra parte il carico di lavoro conseguente a circostanze del tutto straordinarie quali quelle verificatesi in questi mesi ha sicuramente le caratteristiche di temporaneità ed eccezionalità che è possibile soddisfare con assunzioni a tempo determinato, ma non si ritiene debbano comportare un incremento stabile della dotazione organica dell'ente che, ristabilite condizioni normali di attività, potrebbe non avere bisogno di incrementi numerici così rilevanti. Con l'emendamento di cui trattasi si prevede

pertanto che la durata dei contratti a tempo determinato stipulati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale possano avere durata fino a trentasei mesi, periodo stabilito per la realizzazione del piano straordinario di cui all'articolo 9 bis del citato decreto legge. Dall'emendamento non derivano maggiori oneri al bilancio dello stato in quanto si prevede che l'autorità di Sistema Portuale possa procedere in tal senso nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

EMENDAMENTO

ARTICOLO 11

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 11-bis

(Mantenimento incarichi enti o organismi Genova)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n.114 dopo le parole «Servizio Sanitario Nazionale», sono aggiunte le seguenti parole: «ai titolari di incarichi dirigenziali di vertice della Città metropolitana di Genova, del Comune di Genova, compreso quello di Segretario comunale metropolitano, nonché della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova,»,

I RELATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento è finalizzato ad assicurare la continuità, in relazione alla loro rilevanza, degli incarichi dirigenziali di vertice della Città metropolitana di Genova, del Comune di Genova, compreso quello di Segretario comunale metropolitano, nonché della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, a fronte delle necessità organizzative e di personale in termini di professionalità riconnesse alla delicata attuazione in termini di attività amministrativa, di tutte le disposizioni normative e regolamentari adottate a seguito del crollo del ponte sul fiume Polcevera di Genova e volte alla ricostruzione dello stesso, ed ai riconnessi interventi sulle aree urbane e portuali coinvolte dal disastroso evento.

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Articolo 11-*bis*

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 484 è soppresso;

b) sostituire il comma 492 con il seguente:

«492. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori **2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 7 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2019. Tale incremento è utilizzato per le seguenti finalità:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui **a decorrere dall'anno 2017** è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 5 milioni di euro annui **a decorrere dall'anno 2019** è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.”».

I RELATORI

Correttivo LdB 2019 al fine di rendere pienamente operativo il Fondo caregiver.

ART.10

All'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «*negli anni 2018 e 2019*» sono sostituite dalle seguenti: «*nell'anno 2018*» e le parole «*per ciascuno degli anni 2018 e 2019*» sono sostituite dalle seguenti: «*per l'anno 2018*»;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «*corso-concorso selettivo di formazione*» sono sostituite dalle seguenti: «*concorso per titoli ed esami*»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) al terzo periodo le parole «*per l'accesso al corso-concorso*» sono soppresse e le parole «*nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni*» sono sostituite dalle seguenti: «*di almeno cinque anni e che sia confermato in ruolo*»;

d) il sesto e settimo periodo sono soppressi;

e) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «*Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, nonché il periodo di formazione e prova.*»

f) dopo l'ottavo periodo, è aggiunto il seguente: «*Nell'ambito del primo concorso bandito successivamente al 1° gennaio 2019, è assicurato un punteggio aggiuntivo, in sede di valutazione dei titoli, a tutti i concorrenti cui sia stata conferita, per almeno due interi anni scolastici, la qualifica di dirigente scolastico, e che abbiano svolto le relative funzioni, senza essere mai stati valutati negativamente. I predetti soggetti sono ammessi direttamente alle prove scritte del concorso di cui al precedente periodo. A coloro tra i medesimi soggetti che abbiano, altresì, superato tutte le prove, sia scritte sia orali, di precedenti concorsi pubblici per dirigenti scolastici, è riservato il 50 per cento dei posti.*»

2-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di **cinquanta** dirigenti tecnici, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie e alle disposizioni di cui articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, **fermo restando il limite dei posti vacanti e disponibili nel relativo organico.**

2-quater. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 94, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati sino al 31 dicembre 2019. Alla scadenza della predetta proroga, qualora non siano ancora stati immessi in ruolo i vincitori del concorso di cui al comma *2-ter*, possono essere attribuiti nuovi incarichi, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Gli incarichi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma terminano, comunque, con l'immissione in ruolo dei vincitori del concorso.

2-quinquies. Il reclutamento di cui al comma *2-ter* e gli incarichi di cui al comma *2-quater* sono disposti nel limite di una maggiore spesa di personale pari a 7,26 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Nell'anno 2019, è altresì autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per lo svolgimento del concorso di cui al comma *2-ter*.

2-sexies. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Ai presidenti delle commissioni di cui al comma 2 presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è dovuto un compenso, nel limite di una maggiore spesa complessivamente non superiore a 7,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. La misura individuale del compenso è definita in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro, anche in considerazione del numero di classi per le quali è svolta la funzione di presidente. Nelle more della contrattazione, la misura individuale del compenso è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”

2-septies. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2020.

2-octies. Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento.

2-nonies. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle istituzioni scolastiche sino all'immissione in ruolo dei vincitori del concorso di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole «2018/2019» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020»;
- b) al secondo periodo, le parole «prime fasce delle» sono soppresse e, dopo le parole «2019/2020», sono aggiunte le seguenti: «per il triennio successivo»;
- c) il terzo periodo è soppresso.

2-decies. All'onere derivante dal comma *2-quinquies*, pari a 7,76 milioni di euro nel 2019 e a 7,26 milioni di euro a decorrere dal 2020, e dal comma *2-septies*, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede, in pari misura, a valere sui risparmi di spesa recati dai commi 1 e *2-bis*. All'onere derivante dal comma *2-sexies*, pari a 7,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo **di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.**”

I RELATORI

Relazione illustrativa

co. 1 let. a – la modificazione proposta ha l'effetto di ridurre la spesa nella misura di 8,26 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di 4,13 milioni di euro in termini di indebitamento netto, nell'anno 2019. Tali risparmi di spesa sono utilizzati a copertura della maggiore spesa di cui alla lettera *b*).

capoverso 2-bis – la modificazione proposta ha l'effetto di portare a regime il modello di reclutamento che il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge ha introdotto per il solo concorso in svolgimento.

L'art. 29 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attuato attraverso il Decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, dispone il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tramite un corso concorso composto da un concorso di ammissione e un corso di formazione dirigenziale.

Il concorso di ammissione si articola in una o più prove scritte e una orale, precedute da una prova di preselezione, sulla base del numero dei candidati. È ammesso a sostenere la prima prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale. Superate le prove scritte e orale, alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti messi a bando nella percentuale del venti per cento in più. Il corso dirigenziale comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di tirocinio integrati da sessioni di formazione erogabili anche a distanza, nonché lo svolgimento di una prova scritta e di un colloquio orale. Durante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio i partecipanti beneficiano del semiesonero dal servizio.

Come risulta evidente dalla lettura nella normativa primaria e secondaria, il modello concorsuale così delineato si sostanzia in una procedura estremamente lunga e complessa, inidonea, anche a regime, a sopperire alle criticità organizzative delle istituzioni scolastiche.

Nell'ottica di accelerare, non solo in prima applicazione ma anche in futuro, lo svolgimento della procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici, si propongono le modifiche di cui alla norma in questione, che intendono peraltro razionalizzare senza nulla perdere degli elementi qualitativi del percorso delineato dal DM 138/2017. **L'introduzione di tali disposizioni appare particolarmente urgente, in quanto l'andamento delle cessazioni dal servizio, anche alla luce della prossima approvazione della normativa riguardante "quota 100", fa ritenere che vi sarà un maggior numero di posti vacanti e disponibili rispetto a quelli copribili con il concorso in svolgimento.**

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, al corso-concorso bandito nella Regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento al reclutamento dei dirigenti scolastici preposti alle scuole di lingua slovena o bilingue.

Inoltre, si prevede che, in sede di prima attuazione, il 50 per cento dei posti sia riservato ai soggetti già vincitori di concorsi pubblici per titoli ed esami scritti e orale a posti di dirigente scolastico, anche se annullati. Ciò consente di gestire in maniera ordinata le conseguenze di un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, commi 87 e 88, della legge n. 107 del 2015, che altrimenti travolgerebbe, con pregiudizio per

la funzionalità dell'Amministrazione, anche le posizioni di numerosi soggetti, già vincitori del concorso 2011 in Toscana e della prima edizione del concorso 2011 in Lombardia, che furono annullati con sentenza del Consiglio di Stato. Si tratta di soggetti attualmente nei ruoli dei dirigenti scolastici, a seguito della procedura di cui ai citati commi 87 e 88.

Ai predetti soggetti, e anche a tutti coloro che, pur non avendo superato un concorso pubblico, abbiano svolto per almeno due anni le funzioni di dirigente scolastico, in riconoscimento del servizio prestato, è assicurato un punteggio aggiuntivo, nonché l'accesso diretto alle prove scritte, senza che debbano superare l'eventuale preselezione.

capoversi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies – La pianta organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014, prevede 191 posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- supporto tecnico-scientifico per ogni tema riguardante la politica scolastica;
- supporto, assistenza, consulenza e formazione alle istituzioni scolastiche ed educative nonché alle scuole europee sugli aspetti normativi e ordinamentali, pedagogici e disciplinari dei curricula, delle metodologie didattiche, della valutazione;
- accertamenti ispettivi sugli aspetti didattici e organizzativi, contabili e amministrativi, disciplinari, presso le istituzioni scolastiche ed educative;
- verifica dei requisiti per la parità scolastica;
- valutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e dei loro dirigenti.

Tali funzioni sono assicurate per tutte le circa 8.500 istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché, ove pertinente, per le circa 14.000 istituzioni scolastiche paritarie.

L'efficace presidio delle funzioni in questione richiederebbe la disponibilità di un congruo numero di dirigenti tecnici. Tuttavia, i dirigenti tecnici di ruolo in servizio sono appena 50. Inoltre, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ne risultano in servizio anche altri 65, con contratti a tempo determinato. Di questi, 51 sono finanziati con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015, che ha termine nel 2018, mentre i restanti 14 rientrano nell'ordinario contingente a disposizione dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015, ha termine nel 2018. Appare evidente la necessità di rifinanziarla, affinché il numero di dirigenti tecnici in servizio rimanga tale da consentire un minimo, irrinunciabile, presidio delle attività di loro competenza, nelle more dell'espletamento di un concorso che consenta di incrementare il numero dei dirigenti di ruolo.

Infatti, in assenza del rifinanziamento di cui trattasi, il contingente di dirigenti tecnici in servizio si ridurrà da 115 a 64, rendendo impossibile la prosecuzione delle attività di valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici ed estremamente difficoltoso lo svolgimento degli accertamenti ispettivi, persino nei casi di atti gravi di rilevanza disciplinare.

Al fine di limitare il più possibile il ricorso a contratti dirigenziali a tempo determinato, assegnati con procedure che non prevedono un concorso pubblico per esami, si prevede che la durata dei contratti sia pari al tempo strettamente necessario per bandire ed espletare il concorso per coprire i predetti posti.

Conseguentemente, in deroga alla durata minima triennale dei contratti dirigenziali prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si prevede che gli incarichi a tempo determinato in essere siano prorogati per non più di sei mesi e comunque non oltre la nomina in ruolo dei vincitori del concorso.

Qualora il predetto periodo di sei mesi non sia sufficiente a concludere il concorso e ad assumerne i vincitori, l'emendamento prevede che si possa procedere con ulteriori nomine a tempo determinato, previo

svolgimento dell'usuale procedura di interpello, per il periodo di tempo occorrente a concludere il concorso e comunque per non più di un anno

capoverso 2-sexies – L'emendamento proposto prevede che anche i dirigenti scolastici presidenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di primo grado, sia presso le scuole statali sia presso le scuole paritarie, siano remunerati per lo svolgimento della predetta funzione, come già avviene per i presidenti delle commissioni degli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado.

Gli altri componenti delle commissioni continuano, invece, a svolgere la funzione di commissario di esame senza alcun ulteriore compenso, giacché si tratta di attività obbligatoria rientrante in quelle remunerate con l'ordinario trattamento stipendiale.

capoverso 2-septies – Si prevede un incremento del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nella misura di 0,5 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2020.

capoverso 2-octies – A legislazione vigente, i docenti e gli educatori sono soggetti ai seguenti vincoli in materia di permanenza nella sede di servizio:

- cinque anni di permanenza nella medesima sede per i neoassunti nella scuola secondaria, vincitori dei concorsi di cui al decreto legislativo n. 59 del 2017;
- tre anni di permanenza nella medesima sede per i neo assunti nella scuola secondaria, non vincitori dei concorsi di cui al decreto legislativo n. 59 del 2017;
- cinque anni di permanenza nel sostegno didattico (ma non nella medesima sede!) per i docenti di sostegno;
- tre anni di permanenza nella sede per i docenti neoassunti nella scuola dell'infanzia o primaria;
- tre anni di permanenza nell'ambito territoriale (ma non nella medesima sede!) per i docenti non neoassunti di ogni ordine e grado di istruzione.

La norma di cui trattasi semplifica tali disposizioni, sostituendole con un vincolo generale di permanenza minima di cinque anni nella sede, tipologia di posto e classe di concorso.

Oltre a consentire una semplificazione della normativa vigente, la disposizione ha altresì l'effetto di incrementare la continuità didattica, a tutto vantaggio degli alunni, che potranno così raggiungere migliori risultati negli apprendimenti. Infatti, i dati disponibili sulla valutazione degli apprendimenti conducono a ritenere vantaggiosa una situazione di maggiore continuità didattica.

Alla disposizione in questione si applica l'articolo 40, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Quindi, i contratti collettivi nazionali integrativi in materia di mobilità del personale scolastico potranno disciplinare in maniera più dettagliata la materia, purché nel rispetto dei vincoli introdotti al presente comma.

capoverso 2-nonies – la disposizione consente di uniformare le date nelle quali avverrà l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento e della prima, seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto. La legislazione vigente prevede due distinte scadenze, con conseguente raddoppio del carico di lavoro amministrativo per gli uffici periferici del MIUR e per le scuole. Aggravio tantomeno gestibile, in considerazione del fatto che il concorso per dirigenti scolastici non è ancora terminato.

La norma proposta consentirà di evitare questo aggravio..

Relazione tecnica

co. 1 let. a – la modificazione proposta ha l'effetto di ridurre la spesa nella misura di 8,26 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di 4,13 milioni di euro in termini di indebitamento netto, nell'anno 2019. Tali risparmi di spesa sono utilizzati a copertura della maggiore spesa di cui alla lettera b).

capoverso 2-bis – con la modificazione apportata alle modalità di svolgimento del corso-concorso, il medesimo muta natura a regime, nel medesimo modo già previsto dal decreto-legge per il solo concorso in svolgimento, e diviene un semplice concorso per titoli ed esami. Ciò comporta i seguenti effetti finanziari:

- il venir meno delle spese di organizzazione dei tirocini e della fase formativa presso le Università, sostituiti con un meno oneroso corso di formazione in servizio rivolto ai neo-dirigenti, che lo svolgeranno durante l'anno di prova. A fini prudenziali, si ritiene però di non attribuire effetti finanziari a tale misura di contenimento di spesa;
- il venir meno, anche a regime e non più solo per il concorso in svolgimento, del semi-esonero già previsto per i corsisti, a seguito della soppressione del comma 7 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001. La relazione tecnica al decreto-legge n. 104 del 2014, che introdusse tale misura, prevedeva che costasse 8,26 milioni di euro, per cui la sua abrogazione comporterà un miglioramento del saldo netto da finanziare di pari importo.

La norma comporta anche l'incremento nel numero dei soggetti dichiarati vincitori. Infatti, la norma previgente disponeva che al corso di formazione dirigenziale fosse ammesso il 20% di candidati in più rispetto ai posti disponibili. Si tratta di candidati che, a seguito della novella, divengono vincitori.

Tale disposizione non ha, però, effetti finanziari, poiché rimangono ferme le facoltà assunzionali. Non si osserverà nemmeno una maggiore durata delle graduatorie, in considerazione del maggior numero di cessazioni dal servizio verificatosi nel tempo trascorso da quando fu chiesta l'autorizzazione a bandire per il concorso in svolgimento.

Infine, la previsione di una riserva di posti in favore dei soggetti già vincitori di precedenti concorsi, anche annullati, a posti di dirigente scolastico, non ha effetti finanziari, in quanto non influisce sulle facoltà assunzionali. Per le stesse motivazioni, è priva di effetti finanziari anche la previsione di un punteggio aggiuntivo per i soggetti che abbiano svolto le funzioni di dirigente scolastico per almeno un biennio.

capoverso 2-ter – L'emendamento prevede che si proceda all'immissione in ruolo di 50 dirigenti tecnici, vincitori di concorso.

L'importo complessivo in godimento dai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è pari a 140.300 in media, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, e tenuto conto dei valori medi in godimento per la retribuzione di posizione variabile e di risultato.

Tenuto conto che le retribuzioni dei dirigenti appartenenti al comparto *Funzioni centrali* saranno, all'esito del CCNL per il periodo 2016-2018, incrementate del 3,48%, se ne ricava che l'importo pro-capite riconosciuto ai dirigenti di seconda fascia salirà sino a $140.300 \times 1.0348 = 145.182$ euro.

Pertanto, il capoverso 2-ter comporta la spesa di personale di $50 \times 145.182 = 7,26$ milioni in ragione di anno, a decorrere dal momento dell'immissione in ruolo dei vincitori del concorso. Tale somma comprende, oltre alla retribuzione tabellare, anche la posizione di parte fissa e l'importo medio di quella variabile e del risultato.

Inoltre, il capoverso 2-ter comporta altresì la maggiore spesa di 0,5 milioni di euro nel 2019 per la copertura degli oneri conseguenti allo svolgimento della procedura concorsuale. Si stima che alla procedura parteciperanno circa 150.000 candidati.

capoverso 2-quater – La norma consente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di sottoscrivere incarichi dirigenziali a tempo determinato in misura pari a 7,26 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, in ragione di anno, da gennaio 2019 sino al momento dell'immissione in ruolo dei vincitori del concorso di cui al comma 2-ter.

L'importo è tale da consentire la copertura degli stessi posti già coperti ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015.

Infatti, detta legge autorizzava la sottoscrizione di contratti nel limite di 7 milioni annui. La legge di bilancio per il 2018 ha incrementato il fondo per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti in misura tale da consentire un miglioramento stipendiale complessivo pari al 3,48% a regime. Perciò l'autorizzazione di spesa in questione è rifinanziata nella misura di $7 \times 1,0348 = 7,26$ milioni annui.

capoverso 2-sexies – L'emendamento proposto prevede che anche i presidenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di primo grado, sia presso le scuole statali sia presso le scuole paritarie, siano remunerati per lo svolgimento della predetta funzione, come già avviene per i presidenti delle commissioni degli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado.

La norma prevede un limite di spesa di 7,1 milioni di euro all'anno, a decorrere dal 2019, che costituisce limite per la contrattazione collettiva nazionale di lavoro prevista per definire l'ammontare del compenso individuale, **nonché per il decreto che lo fisserà nelle more della contrattazione.**

La disposizione non è suscettibile di produrre effetti emulativi da parte dei docenti della classe, componenti delle commissioni di esame, in quanto l'articolo 28, comma 3, del CCNL 19 aprile 2018 mantiene in vigore l'articolo 29 del CCNL 29 novembre 2007, che, al comma 3 lettera c), fa rientrare tra le attività obbligatorie, remunerate con l'ordinario trattamento stipendiale, anche quelle relative allo «svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione».

Alla copertura si provvede mediante utilizzo del fondo speciale di parte corrente, all'uopo utilizzando l'accantonamento previsto per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. **Detto accantonamento è pari, ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 145 del 2018, a 11,18 milioni nel 2018, 10,95 milioni nel 2019 e 14,55 milioni nel 2020 e, per proiezione, negli anni successivi, pertanto è capiente rispetto all'utilizzo proposto.**

capoverso 2-septies – la norma incrementa il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche di 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2020.

capoverso 2-octies – La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Infatti, si limita a disporre in materia di permanenza nella sede di lavoro e nel posto, per i docenti e gli educatori delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.

Tuttavia, ai fini della determinazione della spesa di personale, è indifferente chi occupi uno specifico posto, rilevando unicamente la circostanza che non si verifichino esuberi di personale. A tal riguardo, rileva quanto previsto al primo periodo, che salvaguarda i saldi di finanza pubblica, consentendo comunque all'amministrazione, anche in deroga al generale vincolo di permanenza quinquennale presso la specifica sede e posto di servizio, di sottoporre il personale in esubero a mobilità, oppure ad utilizzazione ai sensi dell'articolo 14, commi 17 e seguenti, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di impiegarlo comunque proficuamente.

capoverso 2-nonies – la norma ha carattere evidentemente ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

capoverso 2-decies – le spese derivanti dall'emendamento trovano integrale copertura, a valere sui risparmi di spesa recati dal medesimo emendamento e sulla Tabella A.

L'onere recato è pari a:

- 7,76 milioni a decorrere nel 2019 e 7,26 milioni a decorrere dal 2020, per le misure di cui ai capoversi *2-ter* e *2-quater*, in termini di saldo netto. Corrispondono a 4,13 milioni nel 2019 e a 3,63 milioni dal 2020, in termini di indebitamento netto;
- 7,1 milioni a decorrere dal 2019, per la misura di cui al capoverso *2-sexies*, in termini di saldo netto, e 3,55 milioni in termini di indebitamento netto;
- 0,5 milioni a decorrere dal 2020, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento, per la misura di cui al capoverso *2-septies*

I risparmi recati dalla modificazione al comma 2 e dal capoverso *2-bis*, sono pari a 8,26 milioni a decorrere dal 2019, e 4,13 milioni in termini di indebitamento netto.

Questi risparmi, unitamente all'utilizzo per 7,1 milioni del fondo speciale di parte corrente, sono sufficienti a coprire la maggiore spesa.

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

ART. 10-bis

(Semplificazioni in materia di lettori di lingua straniera)

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017 n. 167, le parole: “, *sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,*» sono sostituite dalle seguenti: “, *sentito il Ministro per la pubblica amministrazione,*” e le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2019».

I RELATORI

Relazione illustrativa e tecnica

L'intervento sull'art. 11 della legge n. 167 del 2017, come modificato dall'articolo 1, comma 1144, della legge n. 205 del 2017, si rende necessario al fine di semplificare la procedura di approvazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il quale si adotta uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede volti a definire il contenzioso tra le Università e gli ex lettori di madrelingua straniera.

In particolare, la disposizione che si intende modificare prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma è predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo e che con il medesimo decreto siano altresì stabiliti i criteri di ripartizione dei fondi, a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2018 perfezionano i relativi contratti integrativi.

Il descritto iter di perfezionamento del decreto del MIUR, che deve fare da “cornice” agli accordi, è di fatto molto complesso come emerso nell'ambito di un tavolo informale di confronto con alcune delle Università maggiormente coinvolte nel tema e con il MEF.

Trattandosi di materia inerente il pubblico impiego appare sufficiente acquisire il concerto del solo Ministro per la pubblica amministrazione.

Inoltre, la proposta emendativa ha lo scopo di posticipare il termine (del 31 dicembre 2018) entro il quale le università devono chiudere gli accordi transattivi con gli ex

lettori di madre lingua straniera al fine di poter accedere al cofinanziamento previsto dalla disposizione. Allo scopo di chiudere il Caso EU Pilot 2079/11/EMPL la norma introdotta dalla legge n. 167 del 2017 prevede un incremento annuale, a decorrere dal 2017, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università finalizzato al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera. Si evidenzia che il decreto, una volta firmato dal MIUR e dal MEF, dovrà essere inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità. Si rende pertanto necessario prorogare anche il termine concesso alle Università per avviare la fase di contrattazione e di conclusione delle transazioni previste dalla norma. Di qui l'esigenza della proroga del termine in scadenza al 31 dicembre 2018 alla data del 31 ottobre 2019.

La norma non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione

Art. 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

“3-bis. (Disciplina dell'accesso alle misure compensative per i danni causati dalle gelate nella regione Puglia)

1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

2. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I RELATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1, comma 3 lettera b) del d. lgs n. 102/04 consente di attivare gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo.

Nel momento in cui si è verificato l'evento molte imprese agricole pugliesi non avevano ancora sottoscritto polizze agevolate a copertura del rischio “gelo e brina”, pure inserito nel Piano assicurativo 2018, ed in loro favore non sarebbe quindi consentito alcun intervento compensativo, nel momento in cui ne hanno più necessità: a tal proposito occorre considerare che al momento dell'evento le principali Compagnie di assicurazione non avevano ancora aperto la campagna assicurativa e di conseguenza non è stato possibile per gli agricoltori sottoscrivere le polizze in tempo utile. Pertanto, alla luce dei disagi rappresentati dal mondo agricolo, si è ritenuto necessario procedere per dare una risposta concreta e consentire la ripresa economica e produttiva delle numerose imprese coinvolte. L'articolo proposto deroga a quanto stabilito dal citato all'articolo 1, comma 3 lettera b), consentendo anche a queste imprese di beneficiare di contributi in conto capitale fino all'80% del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento

quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

La Regione Puglia, territorialmente competente può deliberare la proposta di declaratoria da inviare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, applicandosi nell'ambito e nel limite dell'ordinaria dotazione del Fondo di solidarietà nazionale. Riguardo all'adeguatezza delle risorse disponibili occorre precisare che la possibilità di riconoscere l'eccezionalità dell'evento offerta dalla modifica normativa proposta, consentirà, tra l'altro, anche l'attivazione di ulteriori misure di aiuto a carico di fondi europei destinati al ripristino della potenzialità produttiva.

Infine per quanto riguarda i rischi di sovracompensazione, le Regioni in sede di istruttoria delle domande avranno il compito di verificare con il registro degli aiuti di Stato il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal regime, tenendo conto di eventuali altri aiuti percepiti dalle imprese.

AS 989

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

Art. 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"3-bis. (Norme per il contrasto della *Xylella fastidiosa*)

1. Al fine di proteggere i beni culturali, l'ambiente, il territorio, il paesaggio, l'agricoltura e le foreste dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, derivanti da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, ivi compresa la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, si provvede in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di emergenza fitosanitaria **e nel comma 2 bis, articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789.**
2. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta la seguente lettera: "c ter. I piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza."
3. Nei casi di misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano o fanno attuare tutte le misure ufficiali ritenute necessarie ad evitare la possibile diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi.
4. La mancata attuazione delle misure ufficiali fitosanitarie di cui al comma 3, necessarie ad evitare la diffusione della malattia, è punibile ai sensi dell'articolo 500 del Codice penale.
5. Nelle fattispecie riportate al comma 3, gli Ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencate nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, oggetto di misure fitosanitarie si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.
6. In caso di irreperibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo e, nelle ipotesi di cui al comma 5 questi rifiutino l'accesso, gli Ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, nell'esercizio delle loro attribuzioni, al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza di cui al comma 3, accedono alle aree e fondi privati con l'ausilio della forza pubblica.
- 7. L'articolo 1, comma 661, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è abrogato.**

I RELATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La difesa fitosanitaria è un aspetto da sempre riconosciuto estremamente importante per la produzione vegetale, il patrimonio forestale, le aree naturali, le colture, gli ecosistemi naturali e la biodiversità.

La sanità delle piante è sempre più minacciata da organismi nocivi, per le piante e per i prodotti vegetali, i cui rischi di introduzione nel territorio dell'Unione europea e nazionale sono in costante aumento a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e dei cambiamenti climatici; introduzioni che stanno causando perdite economiche per milioni di euro.

Per contrastare tale minaccia è, pertanto, necessario adottare misure ufficiali per l'eradicazione o il contenimento, che consentano di ridurre i rischi fitosanitari connessi ai suddetti organismi nocivi.

La necessità di interventi di protezione tramite misure fitosanitarie ufficiali è da tempo riconosciuta sia a livello internazionale, sulla base di accordi e convenzioni, sia a livello europeo, sulla base di una specifica regolamentazione unionale e nazionale.

A titolo di esempio dei forti rischi fitosanitari che possono incidere su un territorio, si richiamano i danni causati dal batterio *Xylella fastidiosa* in Puglia, che ha colpito profondamente l'intero comparto agricolo, provocando, oltre ai danni diretti sulle coltivazioni, la chiusura di numerosi mercati internazionali per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli nazionali, con gravi perdite economiche per i produttori, oltre a danni irreversibili al patrimonio paesaggistico e naturale dell'area interessata.

Nel caso in questione, una delle principali cause della mancata attuazione delle misure fitosanitarie è stata determinata dalla presenza di vincoli regionali e nazionali di varia natura (paesaggistici, idrogeologici, forestali) che insistono sulle aree oggetto di eradicazione.

La Commissione europea, in relazione alla mancata applicazione delle misure obbligatorie previste, ha promosso una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (2015/2174).

Tale infrazione ha sottolineato e rafforzato la necessità di una norma nazionale che consenta di applicare, in casi di emergenza fitosanitaria, le specifiche misure fitosanitarie in deroga a tutti gli eventuali vincoli previsti e in tutti i luoghi nei quali sia necessario rimuovere una fonte di infezione ed evitarne la sua diffusione.

Ciò al fine della protezione delle produzioni agricole, nonché del raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico quali la protezione del patrimonio ambientale, paesaggistico e forestale.

Le tipologie di vincoli che possono contrapporsi all'attuazione delle necessarie misure fitosanitarie di contrasto agli organismi nocivi delle piante, richieste a livello europeo e internazionale, sono di varia natura e derivanti da specifiche normative di settore.

Pertanto, con la presente norma, si garantisce l'attuazione delle misure fitosanitarie di protezione.

Il primo comma prevede la possibilità di attuare il necessario intervento fitosanitario di urgenza anche in presenza dei vincoli culturali, paesaggistici, ambientali e forestali derivanti dalle norme specifiche di settore.

Il secondo comma prevede l'introduzione dei programmi e dei provvedimenti fitosanitari urgenti nell'elenco delle misure che sono escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 relativo alle norme in materia ambientale.

Il terzo comma prevede l'attuazione di misure fitosanitarie, nei confronti di piante e prodotti di piante, nonché di imballaggi, di recipienti o di tutto ciò che possa rappresentare veicolo di diffusione dell'organismo nocivo, al fine di evitare la diffusione del patogeno interessato.

Il quarto comma, individua le sanzioni applicabili in caso di inadempienza e conseguente responsabilità per la diffusione della malattia.

Il quinto comma consente l'accesso degli ispettori fitosanitari e del personale incaricato in tutti i luoghi e i mezzi in cui sia necessario attuare le misure fitosanitarie ufficiali derivanti da emergenze fitosanitarie, per attuare la previsione normativa degli altri commi.

Il sesto comma stabilisce i poteri degli ispettori fitosanitari nei casi di impossibilità ad individuare i proprietari o i conduttori o nei casi di mancata collaborazione degli stessi, ed indica le procedure da seguire per effettuare tutti gli interventi necessari, così come già avviene per altri settori.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche in quanto trattasi di attività istituzionali già svolte dai competenti uffici centrali e periferici che rientrano, comunque, nel contesto delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella fastidiosa* la cui eventuale necessità di copertura finanziaria è già prevista a legislazione vigente con DM 13 febbraio 2018 del Mipaaf.

AS 989 -

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

“Articolo 3 bis. (disposizioni in materia di etichettatura)

1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) I commi 1 e 2 sono abrogati;

b) Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

“3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, sono definiti per le finalità di cui alle lett. b), c) e d), par. 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria.

3.bis Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'art. 39, par. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) assicura la realizzazione di appositi studi diretti ad individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza nonché per valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione dell'Unione congiuntamente alla notifica del decreto di cui al comma 1.

3 ter. L'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, par. 2, lett. a), quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 775/2018. La difformità fra il paese di origine o il luogo di provenienza reale dell'alimento e quello evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto articolo 1 del regolamento (UE) n. 775/2018, anche qualora risultino ottemperate le disposizioni dell'articolo 26.3, si configura quale violazione di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento in materia di pratiche leali d'informazione.

c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati;

d) ai commi 6 e 12, le parole: “dei decreti” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto”;

e) Il comma 10 è sostituito dal seguente:

10- Per le violazioni delle disposizioni relative all'indicazione obbligatoria dell'origine e della provenienza previste dal presente articolo e dai decreti attuativi, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 231 «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015». Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2018, n. 32.

f) al comma 11, le parole: “del primo dei decreti” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto”.

2. Il presente articolo entra in vigore 3 mesi dopo la data di notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, di cui viene data comunicazione con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I RELATORI

Articolo 3

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis. (Modifiche alla modalità di gestione del Nuovo sistema informativo agricolo nazionale –SIAN)

1. Limitatamente ai lotti non ancora assegnati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 è interrotta. Fermi restando gli effetti e l'ulteriore corso dei lotti già assegnati alla predetta data, tra cui almeno il Lotto 1, Agea nei successivi 60 giorni, in coerenza con le intervenute disposizioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74, al regolamento di esecuzione UE 2018/746 del 18 maggio 2018 e agli indirizzi della nuova Politica agricola comune, avvia l'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con la pubblicazione del bando per l'affidamento, ad un unico fornitore, della gestione ed evoluzione del SIAN, anche avvalendosi di Consip spa. La stazione appaltante organizza l'espletamento della gara affinché si concluda entro il termine del 31 dicembre 2019. Sino al termine della predetta procedura e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AGEA provvede alla gestione e allo sviluppo del SIAN mediante la società di cui all'articolo 14, comma 10-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99-SIN spa, mediante proroga dei rapporti contrattuali in essere, a costi congruenti e comunque non superiori a quelli attuali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

I RELATORI

All'articolo 5, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire l'efficiente svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e a tutela del regolare e corretto funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e delle esigenze di finanza pubblica, le stazioni appaltanti nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica relative ai medesimi servizi e durante l'intera esecuzione dell'appalto, assicurano attraverso apposite clausole l'effettivo possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti nel regolamento approvato con la delibera 77/18/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da parte degli operatori postali titolari di licenza speciale, nonché il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi previsti dal comma 2-ter del presente articolo in capo a ciascuno degli operatori postali riconducibili al titolare della licenza speciale.

2-ter. Gli operatori postali titolari della licenza individuale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS che intendano svolgere attività e fasi del servizio medesimo nell'ambito dell'organizzazione unitaria di un operatore capogruppo come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS, devono essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'articolo 15 del predetto decreto legislativo, a titolo di rimborso spese per l'istruttoria e per verifiche e controlli relativi al primo anno dal quale decorre l'aggregazione; sono tenuti ad utilizzare esclusivamente personale dipendente per lo svolgimento dei medesimi servizi per le fasi di accettazione e recapito che abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 9 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS; devono fornire, con riferimento all'attività di notifica, le informazioni di cui all'articolo 5, commi 8 e 9, della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 129/15/CONS; devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 77/18/CONS; infine devono presentare una dichiarazione relativa alle situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dalla quale risulti:

- a) l'assenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) di non trovarsi in una delle situazioni previste dal predetto articolo 80, comma 5, lettera b), fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155 nonché dall'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c) di non trovarsi in una delle situazioni che danno luogo all'esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto, previste dalla lettera l), del medesimo articolo 80, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) di non essere stato destinatario, nell'ultimo triennio precedente alla presentazione della domanda per il rilascio della licenza individuale speciale, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

2-quater. I servizi di cui al comma 2-bis si intendono quali servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conseguentemente, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Conseguentemente,

alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e di procedure ad evidenza pubblica relative ai servizi di notificazione a mezzo posta”.

I RELATORI

Relazione Illustrativa e tecnica

Il processo di liberalizzazione degli atti giudiziari avviato dall'art. 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*” è divenuto sostanzialmente effettivo con la pubblicazione, da parte del MISE, del Disciplinare contenente le regole per il rilascio delle licenze “speciali” (Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19 luglio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2018), sulla base degli obblighi/requisiti definiti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera n.77/18/CONS. L'impianto normativo/regolamentare (che prevede la possibilità che la suddetta licenza “speciale” possa essere assegnata anche ad un operatore “capogruppo”, ossia a quell'operatore che, in modo continuativo e stabile, svolge il servizio con i medesimi segni distintivi attraverso un'organizzazione unitaria di altri operatori postali non dotati di autonoma licenza speciale) definito ai fini del rilascio della licenza speciale, necessita in relazione all'affidamento dei suddetti servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni (“PA”) nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica di adeguati controlli volti a tutelare l'ordine pubblico nonché il corretto andamento del sistema della giustizia e dell'esercizio del diritto di difesa. Occorre considerare, al riguardo, che il mercato degli atti giudiziari (ancor più di altri segmenti del più ampio mercato della corrispondenza) presenta le seguenti caratteristiche peculiari:

- La maggior parte della clientela è rappresentata da pubbliche amministrazioni;
- Gli atti da recapitare presentano un valore alquanto significativo (sia nel caso degli atti giudiziari “processuali”, rispetto ai quali un'errata notifica può compromettere il corretto funzionamento della Giustizia; sia nel caso delle multe del Codice della Strada, rispetto alle quali un'errata notifica può compromettere l'incasso delle somme di cui lo Stato risulta creditore);

- Il mercato è estremamente concentrato; basti pensare che i primi 100 clienti su circa 5.000 (ossia il 2% dei clienti) genera circa l'80% degli atti (in valore) dell'intero segmento di mercato, ciò fa sì che la fornitura del servizio anche ad uno solo dei principali clienti riguardi il recapito di una quota percentuale significativa dell'intero segmento di mercato.

A ciò si aggiunge che, come evidenziato anche nell'ultima Relazione Annuale al Parlamento di AGCom, sono stati numerosi i casi in cui l'Autorità è intervenuta di recente per sanzionare operatori postali alternativi per gravi disservizi o per l'assenza di titoli abilitativi (anche in capo a soggetti "*spesso appartenenti a reti di altri operatori postali con livelli di fatturato considerevoli*"). Pertanto, fermo restando il vigente impianto regolamentare, la valutazione sistematica di tali elementi induce a definire alcune previsioni specifiche relative all'affidamento dei servizi a mezzo di procedure ad evidenza pubblica; ciò allo scopo di ridurre il rischio che un insufficiente livello dei controlli da parte delle PA sugli operatori alternativi al Fornitore del Servizio Universale possa finire per compromettere – in ultima analisi - gli obiettivi di efficienza alla base della liberalizzazione in questione. Al riguardo basti considerare che, ipotizzando che 400.000 invii (pari a meno dell'1% dei volumi degli atti giudiziari) contenenti multe del Codice della Strada aventi un valore medio di 50€-100€ ciascuno non sia notificato correttamente, il mancato incasso per le PA coinvolte ammonterebbe a circa 20-40 milioni di Euro (ossia equivarrebbe ad un valore superiore rispetto all'eventuale risparmio di spesa sulla tariffa postale). A ciò si aggiunge che, come anticipato in precedenza, l'errata notifica di un atto giudiziario potrebbe avere effetti negativi sul funzionamento della Giustizia, compromettendo i diritti di una delle parti in causa.

In sintesi, la norma proposta si pone come obiettivo quello di far sì che le Stazioni Appaltanti effettuino efficaci controlli sull'intera "compagine" di gara (ovvero sia sull'operatore titolare della licenza speciale sia sugli eventuali operatori postali facenti parte del medesimo gruppo e aventi licenza individuale di cui al regolamento generale per i quali ultimi sono previsti particolari obblighi in linea con le specificità di interesse pubblico e sicurezza del servizio), coerenti con quelli definiti dalla Delibera 77/18/CONS anche in punto di onorabilità e professionalità.

Stante quanto sopra evidenziato, non si dà luogo a relazione tecnica in quanto la proposta normativa non genera nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, consentendo, peraltro, risparmi di spesa e entrate certe a seguito delle notificazioni effettuate correttamente evitando così contenziosi e perdita di entrate.